



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 10/10/2016

N. 00341/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87
del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv.

contro

Ministero dell'Interno - Questura della
Provincia di Trento, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta
Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato;

per l'annullamento:

- del decreto del Questore della Provincia di Trento prot. n. 4512/P.A.S./Cat. 6F/2016 di data 26 febbraio 2016, nella parte in cui è stato decretato il "respingimento della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia" avanzata dal signor -OMISSIS-;
- per quanto occorrer possa, della precedente comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;
- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o derivato, infraprocedimentale e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Paolo Devigili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor -OMISSIS-, già titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia, in prossimità della scadenza (13 settembre

2015) ne ha chiesto il periodico rinnovo. Tuttavia il Questore di Trento con il provvedimento impugnato ha respinto tale domanda, ai sensi dell'art. 43, co.1, lett. c), del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n.773) evidenziando che: A) il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Pretore di Pergine Valsugana n. 3/61 di data 24 febbraio 1961, alla pena dell'arresto di cinque giorni ed all'ammenda di Lire 3.200 per il reato di porto abusivo d'armi ex art. 699 c.p.; B) l'interpretazione dell'art. 43 del TULPS, espressa dal Consiglio di Stato nel parere di data 16 luglio 2014 non consentirebbe alcuna alternativa al diniego - o alla revoca - della licenza di porto d'armi in ipotesi di condanna per i reati ivi indicati, benchè nel vigente quadro ordinamentale, l'automatismo possa apparire irragionevole con riguardo a reati come il furto o la resistenza all'autorità. Né vi sono altre disposizioni - in particolare quelle sugli effetti della riabilitazione - che consentano deroghe.

Il ricorrente, premettendo di aver sempre ottenuto i rinnovi della licenza successivamente alla risalente sentenza di condanna, nonché - recentemente - di aver conseguito la riabilitazione, ha impugnato il

provvedimento di diniego indicato in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e/o erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 43, lett. a), del TULPS; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria nonché per irragionevolezza manifesta; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e di lesione della legittima aspettativa al rinnovo; violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e rieducazione; violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990.

Secondo il ricorrente, la motivazione adottata dalla Questura, attinta da un orientamento del Consiglio di Stato in base al quale la mera sussistenza di una sentenza di condanna pronunciata ex art. 43, comma 1, del TULPS sarebbe automaticamente ostativa al rinnovo della licenza, indipendentemente dalla valutazione in concreto della condotta dell'istante, non sarebbe condivisibile considerato il principio di proporzionalità, cui l'azione amministrativa deve ispirarsi, e peraltro l'orientamento seguito dall'amministrazione risulterebbe contraddetto e superato da altro più recente insegnamento (Cons. di Stato, sez. III, n. 1072/2015), di cui nel motivo

vengono riportati per esteso i passaggi più significativi, con cui il Giudice d'Appello avrebbe confermato il carattere non "ostativo" di condanne assai risalenti nel tempo, in presenza di un successivo comportamento esente da mende tali da far dubitare dell'affidabilità dell'interessato, trovando altresì applicazione gli effetti dell'istituto della riabilitazione penale.

Ne deriverebbe che l'autorità di pubblica sicurezza, prima di assumere il provvedimento di diniego impugnato, avrebbe dovuto esaminare e vagliare i profili di affidabilità e sicurezza, emergenti dalla condotta - globalmente considerata - mantenuta dall'interessato,

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 43, co. 1, lett. a) del TULPS in relazione agli artt. 2,3,27 e 92 Cost.; violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e rieducazione.

Sotto altro - ma concorrente - profilo, l'interpretazione restrittiva fornita dal Consiglio di Stato, posta a base del provvedimento impugnato, presenterebbe non pochi dubbi di costituzionalità, peraltro percepiti nello stesso parere citato dall'autorità di pubblica sicurezza.

In particolare, sostiene il ricorrente, l'affermazione dei principi costituzionali di

uguaglianza, imparzialità e ragionevolezza rappresenterebbe il naturale limite all'esercizio del potere legislativo, mentre la norma di cui all'art. 43, comma I, del TULPS, se intesa quale automatica ostatività al rilascio ed al rinnovo della licenza di porto d'armi, si porrebbe in contrasto con detti principi, appalesandosi viepiù l'incongruenza tra le finalità perseguite dalla disposizione ed i meccanismi di sicurezza approntati dalla stessa per il loro raggiungimento.

L'amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con memoria difensiva depositata in data 7 luglio 2016, ha insistito per la reiezione delle suesposte censure, evidenziando il potere vincolato della pubblica amministrazione in presenza di condanne riportate per i reati previsti nel primo comma dell'art. 43 del TULPS (tra cui, ex lett. c, quelle per porto abusivo d'armi), mentre ogni discrezionalità valutativa in ordine all'affidabilità dell'interessato sarebbe circoscritta (comma 2 della medesima disposizione) all'eventuale presenza di condanne riportate per reati diversi, come riconosciuto da parte di altro autorevole insegnamento giurisprudenziale, recentemente affermatosi.

Peraltro, la rilevanza degli effetti favorevoli al condannato, scaturenti dall'intervenuta

riabilitazione, sarebbe limitata al diverso ambito, normativamente definito nell'art. 11 del TULPS in materia di autorizzazioni di polizia, senza alcuna possibilità di estensione alle diverse e più rigorose fattispecie, di carattere speciale in tema di porto d'armi, disciplinate nel diverso art. 43.

Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato memorie difensive insistendo per l'accoglimento delle contrapposte conclusioni.

All'esito della pubblica udienza del giorno 29 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione posta con il presente ricorso ripropone il problema della legittimità dei provvedimenti con cui l'autorità di pubblica sicurezza denega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per reati ritenuti ostativi, ex art. 43 TULPS, risalenti nel tempo (nella fattispecie all'anno 1961) anche in presenza dell'ottenuta riabilitazione.

2. Con le precedenti sentenze n. 155 e 156, entrambe di data 23 marzo 2016, questo Tribunale aveva rilevato che, successivamente al parere espresso dal Consiglio di Stato n. 3257/2014 richiamato nel provvedimento qui impugnato, la terza

sezione del Consiglio di Stato aveva riaffermato, con la pronuncia n. 1072 del 4 marzo 2015, un precedente diverso indirizzo interpretativo (cfr., ex plurimis, sez. III, 10.7.2013, n. 3719) in base al quale “l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all’art. 43 TULPS, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e, più precisamente, viene meno l’automatismo”, soggiungendo anche che “la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l’automatismo preclusivo e può essere semmai posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, quali ad esempio ulteriori circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili”.

2.1. Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale, nelle surriferite sentenze, aveva riscontrato che ciò consentiva “di risolvere, in una prospettiva costituzionalmente orientata, i dubbi di costituzionalità che, diversamente opinando, investirebbero la previsione di cui al primo comma dell’art. 43 TULPS e, in particolare la sostanziale differenziazione sussistente, per quello che riguarda la rilevanza della riabilitazione,

rispetto alla previsione generale di cui all'art. 11 dello stesso testo unico", ritenendo conclusivamente che l'Amministrazione non può considerare le condanne risalenti a guisa di fatto preclusivo imm modificabile, giacché siffatta soggezione perpetua appare, in questo come in altri campi dell'esperienza giuridica, estranea all'ordinamento positivo.

3. Peraltro, sempre la sezione terza del Consiglio di Stato, con le ulteriori successive pronunce n. 1696 e n. 1698 del 3 maggio 2016, e progressivamente con quelle n. 2019 del 18.5.2016 e n. 2312 del 31 maggio 2016, nel riesaminare funditus la materia ha modificato i termini della questione giuridica qui di interesse, affermando i seguenti principi di diritto:

- "L'art. 43, primo comma, del testo unico approvato con il regio decreto n. 773 del 1931 preclude il rilascio di licenze di porto d'armi (e impone la revoca di quelle già rilasciate) nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma (in particolare alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, ovvero a una pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza

all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico), anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la riabilitazione, prevista dall'art. 178 del codice penale”.

- “L'autorità amministrativa non deve disporre senz'altro la revoca (prevista dal primo comma dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare le relative circostanze ai fini dell'esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo comma dell'art. 43), qualora il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria – in luogo della reclusione – ai sensi degli articoli 53 e 57 della L. n. 689 del 1981, ovvero abbia escluso la punibilità “per tenuità del fatto” ai sensi dell'art. 131 bis del codice penale, nel caso di commissione di un reato per sé ostativo al rilascio o al mantenimento di licenze di portare le armi”.

4. All'affermazione di tali principi questo Tribunale si è adeguato con le sentenze n. 305 del 21 luglio 2016 e n. 302 dell'11 luglio 2016, nel primo caso rigettando il ricorso sul presupposto del carattere ostativo del reato, e nel secondo accogliendo il gravame promosso avverso il diniego al rinnovo della licenza, avendo riscontrato che l'interessato,

pur avendo commesso un reato considerato “ostativo” non era stato condannato alla pena della reclusione, ma alla pena sostitutiva pecuniaria, in applicazione degli artt. 53 e ss. della L. n. 689 del 1981.

5. Ciò posto, la particolare fattispecie qui in esame, nella quale il ricorrente era stato condannato, ex art. 699 c.p. (porto abusivo d’armi), in data 24 febbraio 1961 alla pena di cinque giorni di arresto (doc. 1 fasc. ricorrente), induce il Collegio ad un ulteriore approfondimento della materia nel caso in cui, pur alla luce dei principi di diritto recentemente fissati dalla terza sezione del Consiglio di Stato, ed in particolare del secondo di questi, il Giudice penale non abbia all’epoca della pronuncia, per la risalenza della stessa, potuto delibare né la possibilità di provvedere all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, posto che tale misura è stata introdotta solo con la L. n. 689 di data 24 novembre 1981, né a fortiori valutare la “particolare tenuità del fatto”, questa comportante - ove applicata - l’esclusione della punibilità in ragione dei principi generali di proporzione, atteso che l’art. 131 bis del c.p. è stato introdotto con d.lgs. 16 marzo 2015.

6. Peraltro deve ritenersi che i principi di diritto affermati dalla terza sezione del

Consiglio di Stato, nel discriminare le fattispecie di reati ostativi al rilascio o rinnovo della licenza a seconda che il giudice penale abbia applicato, o meno, la pena pecuniaria sostitutiva e/o la non punibilità prevista dall'art. 131 bis del c.p., siano riferibili a sentenze penali pronunciate nella vigenza delle disposizioni che hanno introdotto tali misure, e non a quelle ancora antecedentemente emesse, com'è - e di gran lunga - quella riportata nell'anno 1961 dall'odierno ricorrente.

6.1. Ne costituisce riprova la motivazione espressa dalla stessa sezione terza, (cfr. n. 2019 del 18 maggio 2016) che, nello stabilire i descritti principi di diritto (applicabili a tutte le ipotesi previste nel primo comma dell'art. 43 del TULPS), ha rilevato come “in materia, si deve tener conto anche della particolare evoluzione che ha complessivamente riguardato il sistema penale”, che quello attuale “ha dunque notevolmente inciso sull'ambito effettivo dell'art. 43, primo comma, del testo unico del 1931”, ed infine che “si può ora ravvisare un quadro normativo che - nel valorizzare nel sistema penale i principi di proporzionalità e di offensività - ha inciso anche sull'ambito dei poteri dell'Autorità amministrativa, con la conseguente

attribuzione di poteri discrezionali, in presenza di reati considerati “ostativi” dal medesimo art. 43, primo comma, ma che non conducano alla condanna, malgrado l'accertamento della relativa responsabilità”.

6.2. Su tale profilo, non può del resto nemmeno trascurarsi che l'applicazione in termini strettamente letterali del secondo, come sopra affermato, principio di diritto comporterebbe - in materia - l'emersione di un criterio discriminante più favorevole per il richiedente il rinnovo, in relazione a sentenze dei giudici penali pronunciate recentemente, e dunque comportanti una maggiore potenziale pericolosità, rispetto al trattamento recessivo, conseguente a pronunce dello stesso Giudice assai più risalenti nel tempo, ed in ordine alle quali non erano ancora state introdotte, come sopra visto, le misure compensative che il legislatore ha successivamente introdotto.

6.3. Ed è dunque valorizzando l'affermazione dei principi di diritto enucleati nelle più recenti sentenze del Consiglio di Stato, nella parte in cui esse pongono in risalto la natura esimente (rispetto al carattere assolutamente ostativo dei reati previsti nel primo comma dell'art. 43 del TULPS) delle disposizioni compensative previste con la l. n. 689/1981

e con l'art. 131 c.p. (non potendo al contempo trovare seguito - per le sopra viste ragioni - un'applicazione ristretta delle stesse al momento della loro entrata in vigore), che con riguardo a condanne pronunciate precedentemente debbono ritenersi rilevanti le coordinate fissate - sia pur successivamente - dal legislatore, naturalmente al solo fine di discriminare il confine fra il carattere assolutamente ostativo della condanna riportata, senza necessità di alcuna ulteriore valutazione, e quello, involgente la disamina di tutte le circostanze di fatto e di diritto, propedeutico all'esercizio del potere valutativo spettante all'amministrazione in sede di rilascio o rinnovo del porto d'armi.

7. Quanto precede induce il Collegio a dover esaminare nel merito la sentenza penale pronunciata dal Pretore di Pergine Valsugana in data 24 febbraio 1961, al fine di verificare le circostanze emergenti dalla stessa.

7.1. Dalla conseguente disamina, in disparte le ammende irrogate (Lire 3.200) per le contravvenzioni agli artt. 7 e 43 del r.d. n. 1016/1939 (T.U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), peraltro successivamente sostituite con sanzioni amministrative,

emerge che l'odierno ricorrente era stato sorpreso, nell'anno 1960, appena compiuto il diciottesimo anno di età, "in attitudine di caccia", recando con sé un fucile di caccia e sprovvisto della licenza di porto d'armi (doc. 4 fasc. amministrazione), e per tale fatto condannato, per la contravvenzione prevista dall'art. 699 c.p., alla pena di cinque giorni d'arresto, a fronte di una pena edittale detentiva all'epoca stabilita, per tale reato, "fino a sei mesi", ottenendo altresì il beneficio della non menzione.

8. Orbene: quanto alla (minima) pena detentiva inflitta ex art. 699 c.p., essa rientra abbondantemente entro il limite (sei mesi) fissato – sia pur successivamente – dal legislatore (art. 53 L. n. 689/1981) per la sostituzione con la pena pecuniaria.

Per quel che riguarda le modalità della condotta e l'entità del danno, esse appaiono oggettivamente circoscritte a profili di particolare tenuità, dovendosi altresì considerare, sotto un aspetto soggettivo, la giovane età dell'autore e la non abitualità del comportamento sanzionato, radicandosi dunque le coordinate di poi fissate dal legislatore (art. 131 bis c.p.) per consentire l'esclusione della punibilità.

11. In ragione di quanto precede, il Collegio è dell'avviso che - nel caso in esame - il

diniego al rinnovo della licenza di porto d'armi non poteva essere disposto semplicemente in relazione alla natura "ostativa" del risalente reato per il quale il ricorrente aveva riportato la condanna, dovendosi invece ritenere l'autorità di pubblica sicurezza gravata dall'onere di considerare e valutare anche tutte le circostanze che hanno connotato la fattispecie.

12. Ne deriva che il primo motivo del ricorso, nei limiti anzi detti, è meritevole di accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte con il secondo, palesandosi dunque irrilevanti, per la decisione del presente giudizio, le dedotte questioni di costituzionalità, peraltro sollevate impropriamente in relazione all'art. 43, comma 1 lett. a) e non all'art. 43, comma 1 lett. c) del TULPS, qui in questione.

13. In definitiva l'atto impugnato, nei termini precisati, va annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Autorità di pubblica sicurezza dovrà al riguardo assumere.

14. Le spese del presente giudizio possono essere compensate, attesa l'indubbia peculiarità della fattispecie in esame nonché i numerosi e recenti contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, permanendo a carico

dell'intimata amministrazione la rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie, e per l'effetto annulla il provvedimento del Questore di Trento prot. n. 4512/P.A.S./Cat. 6F/2016 di data 26 febbraio 2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Paolo Devigili, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Devigili

IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)